

DOTT. MARCO ODAGLIA
DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI
DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI
DOTT. MARIA CRISTINA BOIARDI
DOTT. ELENA ROSSI

Circolare n. 29
03 ottobre 2024

“Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili - Disposizioni attuative e chiarimenti

1 PREMESSA

L'art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), riscrivendo l'art. 27 del DLgs. 81/2008, ha introdotto a partire dall'1.10.2024 la c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.

La patente dovrà essere richiesta all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a:

- sospensione;
- revoca;
- incremento o decurtazione dei crediti.

Disposizioni attuative

La misura è stata attuata con il DM 18.9.2024 n. 132, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20.9.2024 n. 221.

Chiarimenti ufficiali

Con la successiva circ. Ispettorato nazionale del lavoro 23.9.2024 n. 4 sono state fornite le prime indicazioni di carattere operativo sul nuovo obbligo.

2 AMBITO APPLICATIVO

Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L'obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:

- per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine;
- per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione europea, di un documento riconosciuto secondo la legge italiana.

2.1 SOGGETTI ESCLUSI

Sono invece esclusi da tale obbligo:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

2.2 REQUISITI

Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA);
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 17-*bis* co. 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).

3 RILASCIO DELLA PATENTE

3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La patente deve essere richiesta all'INL tramite l'apposito portale, attivo dall'1.10.2024.

La domanda può essere presentata:

- dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo;
- anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

I soggetti interessati sono tenuti ad informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.

3.2 MODALITÀ DI RILASCIO DELLA PATENTE

La patente è rilasciata in formato digitale e contiene le seguenti informazioni:

- dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente;

- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

3.3 PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31.10.2024

In fase di prima applicazione è possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it,
- utilizzando il modello allegato alla circ. INL 23.9.2024 n. 4.

Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino al 31.10.2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

Dall'1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

4 CREDITI DELLA PATENTE

La patente parte da 30 crediti base e questi potranno essere incrementati in relazione a diversi fattori (anche successivamente al rilascio).

In particolare è possibile suddividere i crediti in:

- crediti base;
- crediti per storicità aziendale (massimo 10 e non cumulabili tra loro);
- crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, per un massimo di 20 (in caso di violazioni l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, salvo che il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale; inoltre, in caso di violazioni, l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni dalla definitività del provvedimento);
- crediti ulteriori (fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro).

CREDITI DELLA "PATENTE A PUNTI"	
Crediti base	Numero
Crediti base attribuiti al momento della domanda	30
Crediti per storicità aziendale	Numero
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 5 a 10 anni	3
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 11 a 15 anni	5
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 16 a 20 anni	8
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da oltre 20 anni	10
Crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione	Numero
Incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio, sino ad un massimo di 20 crediti, in caso di assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio	1 credito per biennio
Crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro	Numero
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF	5

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CREDITI DELLA "PATENTE A PUNTI"	
MLA	
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del DLgs. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2008 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile"	4
Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli artt. 34 co. 2 e 37 co. 2 del DLgs. 81/2008	6, ovvero 8 se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'INAIL, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro	1
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'INAIL, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro	3
CREDITI DELLA "PATENTE A PUNTI"	
Crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro	Numero
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'INAIL, superiori a 50.000,01 euro	6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'art. 29 co. 6 e 6-bis del DLgs. 81/2008	3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
Crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro	Numero
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti	1
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti	2
Imprese che occupano più di 50 dipendenti	4

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CREDITI DELLA "PATENTE A PUNTI"	
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4.5.2022	2
Possesso della certificazione SOA di classifica I	1
Possesso della certificazione SOA di classifica II	2
Applicazione di <i>standard</i> contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del DLgs. 10.9.2003 n. 276	2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2008, con esito positivo	2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri	2
Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico	2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del DLgs. 31.3.2023 n. 36	2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142	2

4.1 DECURTAZIONE DEI CREDITI

I crediti della patente possono essere sottratti di un importo in misura variabile in relazione alla fattispecie di violazione che viene commessa e solo alle risultanze dei provvedimenti definitivi, il cui recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL.

Fattispecie	Crediti decurtati
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
Omessa formazione e addestramento	2
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono	1

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Fattispecie	Crediti decurtati
comportare il rischio di esposizione all'amianto	
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28 del DLgs. 81/2008	3
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del DLgs. 31.7.2020 n. 101	3
Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al DPR 14.9.2011 n. 177	1
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. a) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	1
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. b) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	2
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3 lett. c) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)	3
Condotta sanzionata ai sensi dell'art. 3 co. 3-quater del DL 22.2.2002 n.12 (conv. L. 23.4.2002 n.73), in aggiunta alle condotte di cui al precedente co. 3 lett. a), b) e c)	1
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008	20
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008	20

Contestazione di più violazioni

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

4.2 IMPORTO MASSIMO DEI CREDITI

Il punteggio complessivo della patente non può eccedere i 100 crediti.

4.3 IMPORTO MINIMO DEI CREDITI

Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

4.4 FUSIONE E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

5 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

La patente può essere sospesa o revocata.

5.1 SOSPENSIONE

La patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni da cui deriva:

- la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave (la sospensione in questo caso è obbligatoria);
- l'incapacità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti almeno a titolo di colpa grave.

Contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 14 co. 14 del DLgs. 81/2008.

5.2 REVOCA

La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

L'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

6 SANZIONI

L'impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti è soggetto:

- a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
- all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.